

Sentenza della Corte di cassazione sugli effetti dell'interposizione di manodopera

# Il distacco fittizio costa caro

## Scatta la responsabilità ex 231 per truffa allo Stato

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

Il distacco fittizio di lavoratori integra il reato di truffa in danno dello Stato e fa scattare la «responsabilità 231» dell'ente: così si è espressa la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 23921/2020, confermando la responsabilità amministrativa da reato di una società, in seguito a interposizione fittizia di manodopera, in quanto la stessa aveva utilizzato lavoratori distaccati, che formalmente erano assunti da una società «fittizia», con la finalità di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo. Ed ecco dunque che l'indirizzo rigoroso della Cassazione, attraverso l'applicazione della fattispecie di truffa ai danni dello Stato, riconosce la rilevanza ai fini 231 anche di condotte abusive quali l'indebito uso dell'istituto del distacco, ricomprendendo nelle larghe maglie dell'art. 640, comma 2 c.p. le più eterogenee forme di frode in danno della pubblica amministrazione.

**Il caso.** Nel caso di specie, con sentenza del 16 gennaio 2018, la Corte di appello di L'Aquila rideterminava la pena alla quale un imprenditore era stato condannato per il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), confermando nel resto la sentenza di primo grado, che aveva anche ritenuto responsabile la sua srl dell'illecito amministrativo previsto dal dlgs n. 231 del 2001, art. 24; secondo il capo di imputazione, la società aveva utilizzato 22 lavoratori distaccati formalmente dipendenti di un'altra srl, la quale tuttavia era risultata essere una «scatola vuota» e aveva omesso di versare i contributi previsti. Dal canto suo, invece, la società distaccataria che aveva impiegato i lavoratori aveva aumentato l'organico aziendale senza ulteriori costi aggiuntivi di tipo previdenziale e fiscale, conseguendo per sé un profitto ingiusto consistito nell'esonero dalla responsabilità solidale per il mancato pagamento dei contributi previdenziali a carico della distaccante (che a propria volta aveva ottenuto un risparmio di spesa attraverso la sua preconstituita insolubilità) e inducendo in errore l'Inps, privato delle garanzie idonee per la effettiva solvibilità dei debiti contributivi.

Avverso la sentenza ricorrevano per Cassazione il difensore dell'imprenditore e

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 23921/2020	
Quesito	L'interposizione fittizia di manodopera può comportare la responsabilità 231 dell'ente?
Problema alla base della questione	L'utilizzo di lavoratori distaccati, formalmente assunti da una società «fittizia», con la finalità di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo integra il reato di truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 c.p.?
Tesi difensiva	Secondo la difesa <ul style="list-style-type: none"> <li>• i fatti non sarebbero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - truffa ai danni dello Stato</li> <li>• bensì alla violazione delle più lievi disposizioni di cui agli artt. 18 e 30, dlgs 276/2003, più conosciuto come legge Biagi, che regolano l'istituto del distacco del lavoratore</li> </ul>
Chiarimento della Cassazione	Le condotte descritte dal dlgs n. 276 del 2003, artt. 18 e 30 e dall'art. 640 c.p., comma 2 sono diverse, posto che nelle prime <ul style="list-style-type: none"> <li>• manca il fine di eludere gli oneri contributivi</li> <li>• e hanno come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore e di sanzionare la violazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al lavoratore, lasciando fuori dal loro ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione</li> </ul>
Risposta al quesito	Nel caso di fittizia interposizione si configura il reato di truffa ai danni dello Stato in quanto la finalità è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, del tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori

della società, lamentando la non configurabilità del reato di truffa nel caso di specie. Precisamente, pur non contestando i fatti oggetto di accertamento, la difesa aveva chiesto alla Suprema corte l'annullamento della sentenza di condanna in quanto i fatti non erano riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., truffa ai danni dello Stato, bensì alla violazione delle più lievi disposizioni di cui agli artt. 18 e 30, dlgs 276/2003, più conosciuto come Legge Biagi, che regolano l'istituto del distacco del lavoratore e che secondo l'impostazione difensiva avrebbero dovuto trovare applicazione in quanto identiche a quelle descritte dal suddetto art. 640 c.p.

**La Cassazione su distacco dei lavoratori e truffa ai danni dello Stato.** Dunque, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Specificamente, fermo restando che non vi era contestazione sui fatti di causa, la cassazione ha evidenziato come il ricorso non

avesse considerato che il profitto del reato di truffa consiste nel risparmio contributivo e previdenziale che l'imputato aveva conseguito tramite il fittizio distacco, facendo figurare che i lavoratori fossero in distacco presso la società, mentre in realtà non aveva maturato un solo giorno di lavoro presso la società che li aveva formalmente assunti (e che non aveva attrezzatura o beni in quanto unica sua attività era quella di avere stipulato gli accordi di distacco).

Non è stata condivisa, pertanto, l'affermazione contenuta in ricorso secondo cui le condotte descritte dal dlgs n. 276 del 2003, artt. 18 e 30 e dall'art. 640 c.p., comma 2 sarebbero identiche, posto che nelle prime manca il fine di eludere gli oneri contributivi, e in quanto le norme per prime citate hanno come obiettivo esclusivamente quello di tutelare il lavoratore e di sanzionare la violazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al

lavoratore, lasciando fuori dal loro ambito di applicazione quei comportamenti finalizzati alla elusione della contribuzione. Interpretazione che trova conferma nella circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 3 dell'11 febbraio 2019 che valorizza la violazione degli obblighi su condizioni lavoro e occupazione, senza fare accenni agli oneri contributivi e previdenziali.

Queste ultime non possono che rientrare, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo, del tutto differente da quella (eventuale) del mancato rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori.

Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si è evidenziato come la Corte d'Appello avesse motivato, con specifico

riferimento al ricorso della società che più ora interessa, come la sanzione irrogata fosse ben commisurata «alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e al mancato svolgimento di attività volta ad eliminare o attenuare le conseguenze del fatto».

Da qui la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**Truffa e responsabilità 231.** Riconoscendo ampia portata alla fattispecie di truffa, la pronuncia conferma come l'abuso di strumenti riconosciuti dall'ordinamento quali l'istituto del distacco possa, oltre a comportare la condanna della persona fisica, rilevare anche ai fini della responsabilità da reato degli enti.

Infatti la truffa a danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 c.p. è ricompresa nel catalogo dei delitti c.d. presupposto contemplati dal dlgs 231/2001, con la conseguenza insorgenza della responsabilità della persona giuridica ogni qual volta il reato sia commesso da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, che potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, e risulti che il reato sia stato realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'ente potrà non rispondere solo se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

Pertanto unico modo è dotarsi di un modello idoneo, che includa l'individuazione delle aree di rischio, la predisposizione procedure di controllo, l'adozione di un codice etico che disciplina i comportamenti e di un sistema disciplinare e sanzionatorio, la nomina di un organismo di vigilanza, monocratico o collegiale, con componenti interni o esterni.

In un caso come quello di specie, infatti, la previsione di controlli specifici e periodici che consentano di tracciare e documentare l'adempimento, da parte delle società con cui in cui si intrattengono rapporti, degli oneri fiscali a loro carico, consente di far emergere situazioni quali la fittizietà del distacco e salvare l'ente dalla responsabilità.